# LA DOTTRINA DELLA RATIHABITIO: STUDII

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

#### ISBN 9780649421541

La Dottrina Della Ratihabitio: Studii by Giuseppe Polignani

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd. Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

### GIUSEPPE POLIGNANI

# LA DOTTRINA DELLA RATIHABITIO: STUDII



### LA

## **DOTTRINA DELLA RATIHABITIO**

STUDII

GIUSEPPE POLIGNANI

NAPOLI TIPOGRAFIA DE PRATELLI TESTA Strada Cavono, 223. 4869

10/27/35

### **AVVERTIMENTO**

Un vecchio giurista bell'umore, a cui peraltro se ne dava ad intender poche, mi diceva, assai tempo fa, che la dottrina della ratihabitio gli sembrava proprio una lana da pettinarsi col fuoco. Ma, poi ch'io venni su negli anni, conobbi che quel suo giudizio avea dell'esagerato; trovai le difficoltà minori per avventura di ciò ch'io credevo. Ultimamente, esponendo la parte generale delle Pandette nella regia Università di Napoli fui forzato a fare una lezione su tale argomento, e, poichè ella piacque a'miei uditori, promisi loro di ampliarla e darla fuori per le stampe. Ecco le ragioni del come è nato quest' opuscolo. Certo, io non ho esaurito tutto il tema; anzi avrei voluto che questo scritterello fosse rimasto, come più altri, a dormire, pur aspettando nuovi ozii per farci que'ritocchi ed emende che ci bisognano. Ma non potendo più resistere alle amorevoli istanze degli amici, sono stato costretto di dire al mio libercolo: or oltre al nome di Dio; tolle grabatum tuum et ambula.

Luglio 69.

æ

8

**(** 

### **PROEMIO**

### Cenno storico della Ratihabitio.

### § 4.

Ogni popolo, durante la sua infanzia, non sa comprendere come si possa conferire la facoltà di agire per altri, e così contrarre o sciogliere un obbligo quale che sia. Ancor quando ciò comincia ad essere intendevole, raro o non mai si è naturalmente proclivi a confidare nell'opera altrui, ma ognuno segue a raggirarsi nell'angusta cerchia delle sue faccende ed a far governo da sè con sue proprie condizioni. I commerci e l'industria de'negozi con gli svariati ed incessanti loro bisogni vengono tardi; ancor essa l'utilità degli esempi e dell'esperienza è indugiata dal vivere solitario ed appartato. Le fonti del dritto romano confermano questa verità. Il nostro Vico l'avverti quando scrisse che niuno si acquistasse diritto per istrania persona; talchè tardissimo fu inteso il contratto della procura (1).

Ora se ciò è vero rispetto al mandato, tanto più vuolsi

<sup>(4)</sup> Principii di una scienza nuova, lib. H, Cap. XV.

dire lo stesso a risguardo della ratifica, la cui idea ha bisogno per manifestarsi di uno stato di cose meglio progredito, e per nulla corrispondente al formalismo del dritto primitivo. Ondechè indarno si cercherebbe qualche segno di essa nel primo evo del dritto romano. Non era possibile riconoscere che il consenso potesse precedere il negozio giuridico, o seguirlo quando la ristrettezza de' commerci non facea peranco sentire il bisogno, che divien poi necessità, di far prevalere il jus gentium sul jus civile. Quando ancora serbavasi il rigore delle formole e con esso l'obbligo di dichiarare il proprio consenso, presenti le parti e i testimoni, nella forma del newum, e sovratutto quando così in jure come in judicio si richiedeva che i litiganti venissero in persona a pronunciare parole solenni (1), e non ancora erano apparsi il cognitor ed il procurator; quando erano in vigore le legis actiones, e non era permesso agere alieno nomine nisi pro populo, pro libertate, pro tutela, e nell'actio furti per la Lex Hostilia (2), il concetto della ratihabitio non potea sorgere. Esso dovè nascere con la datio del cognitor, che pur facevasi in modo solenne, certis verbis, e svolgersi gradatamente con la introduzione del procurator in litem, sia ad agendum, sia ad defendendum. Imperocchè se l'equità fece ammettere il defensor in giudizio per rappresentare il convenuto senza che questi gliene avesse dato l'incarico (3) quia publice utile est absentes a quibuscunque defendi(4) bisognò benanche tutelare il dritto dell' attore. Mediante la litis contestatio e la susseguente sententia l'obbligo non risguardava più l'antico dominus; il rappresentante divenia litis

<sup>(4)</sup> L. 123, D. de diversis reg. juris, 500, 17.

<sup>(2)</sup> Inst. de his, per quos agere possumus, IV, 40; Gaio. — Inst. IV, § 22.

<sup>(3)</sup> L. 51, § 1, de proc. et defens, Dig. 3, 2.

<sup>- (4)</sup> L. 33, § 2, Dig. eod.

dominus. Litis contestatione res procuratoris fit, eamque suo jam quodammodo nomine exsequitur (1). Quando egli avesse ottenuta una sentenza favorevole, avrebbe potuto essere sicuro di poterla opporre contra il defensus? No certo. L'actio judicati non poteva aver luogo che a pro o contra del rappresentante, cioè contra il procurator, non il cognitor. La condizione de'litiganti doveva essere eguale; di qui l'obbligo della cautio rati, della satisdatio ratam rem dominum habiturum. La necessità di provvedere ne iterum reus de eadem re experiatur era evidente, e l'obbligo della cautio indispensabile ancor quando il defensor fosse locupletissimus o consularis.

Lo stesso poteva chiedersi dal reus al procuratore dell'actor quando il suo mandato non fosse bastevolmente provato, e segnatamente al falsus procurator ed al negotiorum gestor. Talvolta la cautio rati poteva cumularsi con l'altra judicatum solvi. Ciò era quando l'azione istituita fosse un'actio in rem. Se il convenuto non poteva dare una satisdatio de judicato solvendo, la cosa controversa era sequestrata. Bisognava che il defensor avesse garentito la conservazione della cosa durante il giudizio; il possessore era citato, come tale; tra lui e l'attore non v'era alcun vincolo d'obbligazione. La cautio rati assicurava all'attore il ristoro del danno da lui patibile se dopo di aver avuta la cosa in conformità del giudicato il dominus l'avesse revindicata (2). Non così nelle azioni personali. In queste, aventi per obbietto quantità od atti, non soggetti a deteriorazioni od a smarrimento, si manifestava in generale il solo bisogno di assicurarsi del danno temibile dalla mancanza di ratifica da parte del convenuto assente. L'attore si stava assolutamente conten-

<sup>(1)</sup> L. 11, D. de doli except, 41, 4.

<sup>(2)</sup> L. 40, § 2, D. de proc. et defensoribus, 3, 3.